CAMERA DEI DEPUTATI N. 3429-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **PINTUS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

alla Presidenza il 20 novembre 1961

—

Accettazione ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunità dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A. I. E. A.) adottato a Vienna il 1° luglio 1959

Presentata alla Presidenza il 22 marzo 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 1° luglio 1959 è stato adottato a Vienna l'Accordo sui privilegi e immunità dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A. I. E. A), che si trova ora, per l'accettazione e l'esecuzione, innanzi al Parlamento.

Il provvedimento stabilisce le immunità ed i privilegi che gli Stati concedono solitamente ai funzionari di enti internazionali con particolari caratteristiche. Le norme relative avranno applicazione soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra l'A. I. E. A. ed il Governo austriaco essendo stata la sede di essa stabilita a Vienna. Il nostro Paese potrà, tuttavia, essere a sua volta interessato a tal fine per quelle manifestazioni, come simposi, convegni, su problemi di carattere scientifico che potranno avere luogo in Italia, ol-

treché per l'invio di missioni o di esperti nel nostro paese.

Le nostre relazioni con l'A. I. E. A. sono state finora abbastanza intense per l'attività svolta per mezzo del Comitato nazionale per l'energia nucleare, di istituti universitari e scientifici e di varie imprese che operano nel settore nucleare.

Al riguardo si prevede che nel 1962 avranno luogo in Italia tre manifestazioni indette dall'Agenzia. È anche in predicato la istituzione di un istituto internazionale di fisica teorica la cui sede, secondo la proposta presentata, sarà a Trieste.

Trattandosi di un accordo che non esce dagli schemi normali di tal genere e che, peraltro, interessa il nostro Paese, se ne raccomanda alla Camera l'approvazione.

PINTUS, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'Accordo sui privilegi e le immunità dell'Agenzia internazionale della energia atomica (A. I. E. A.) adottato a Vienna il 1° luglio 1959.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo XII dell'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.